

Comune di Loiri Porto San Paolo

**Relazione dell'Organo di revisione
al Rendiconto della gestione
per l'esercizio 2015**

L'Organo di revisione

Dott Valter Tomaso Antonio Varruciu

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed integrata dalle disposizioni approvate durante il 2015, e le modifiche al Tu disposte al Dlgs. n. 126/14 che si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Per il rendiconto dell'esercizio 2015, gli Enti che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal Dlgs. n. 118/11 adottano per l'ultimo anno gli schemi di bilancio previsti dal Dpr. n. 194/96; l'applicazione del nuovo "rendiconto armonizzato" ex Dlgs. n. 118/11 e dei nuovi schemi di bilancio dovrà avvenire con riferimento all'esercizio 2016.

RELAZIONE DEL RENDICONTO 2015

Verbale n. 8 del 23 Maggio 2016
Comune di Loiri Porto San Paolo

Organo di revisione

Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 18.00 nel proprio studio in Olbia alla Via Mameli G. n. 15, il Revisore Unico procede alla stesura della propria relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015.


- dato atto che in data 2 Maggio 2016 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2015;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal Dlgs. n. 118/11 e dei relativi allegati, per quanto applicabile per l'esercizio 2015, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" (ed in particolare all'art. 239, comma 1, lett. d);
- dato atto che nel suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione", approvate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie con Delibera n. 13 del 31 marzo 2015;

DELIBERA

di approvare l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015, del Comune di Loiri Porto San Paolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore

Dott Valter Tomaso Antonio Varrucciu



Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015

L'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2015, consegnato in data 2 Maggio 2015, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio di cui all'art. 228, del Tuel;
- Conto economico di cui all'art. 229, del Tuel;
- Stato Patrimoniale di cui all'art. 230, del Tuel;
- Rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del Dlgs. n. 118/11 e s.m. di cui all'art. 227, del Tuel;

e corredato:

- dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11:
 - a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
 - c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde);
 - d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - i) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - l) il prospetto dei dati Siope;
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- oltre che:
 - a) dal Conto degli agenti contabili interni di cui all'art. 233, del Tuel;
 - b) dal Prospetto di conciliazione;
 - c) dall'inventario generale;
 - d) dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale ;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- la normativa vigente in materia di Enti locali;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

L'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto disposto dall'art. 239, del Tuel, seguendo l'iter positivo esposto nel seguente sommario.

Sommario

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio..... p.7
2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione p. 8
3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento p. 9
4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi p. 9
5. Patto di stabilità p. 9
6. Controlli sugli organismi partecipati p. 11

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo..... p. 13
2. Evoluzione della gestione di competenza nel triennio 2012- 2014 p. 23
3. Tributi comunali.....p. 24
4. Spesa del personale.....p. 25
5. Fondo svalutazione creditip. 26
6. Indebitamentop. 26
7. Debiti fuori bilanciop. 27
8. Verifica dei parametri di deficitarietàp. 27

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1. Conto del bilancio: risultato della gestione finanziariap. 22
 - 1.1 Equilibri della gestione di competenzap. 23
 - 1.2 Risultato d'amministrazione.....p. 24
 - 1.3 Risultato di cassap. 25
2. Conto economicop. 26
3. Conto del patrimoniop. 26
4. Prospetto di conciliazionep. 27
5. Referto del controllo di gestionep. 27

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel, ha espresso un parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), dei programmi e progetti.

Detto parere ha tenuto di conto:

- delle disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- dello statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- del parere espresso ai sensi dell'art. 153, del Tuel, del Responsabile del Servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- del Principio contabile applicato della programmazione Allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11;
- del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11;
- dei parametri di deficitarietà strutturale stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno (art. 242, comma 2, del Tuel).

Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole sulle variazioni al bilancio di previsione suddetto (art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, Tuel), dopo aver accertato:

- che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su dati e fatti concreti;
- che non sono stati effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (entrate correnti);
- che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
- che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Organo di revisione, durante l'esercizio 2015, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte le funzioni obbligatorie previste dall'art. 239, del Tuel.

In particolare, l'attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare la regolarità, mediante controlli a campione, delle procedure di entrata e di spesa secondo quanto previsto dal Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11).

Tali verifiche sono state effettuate confrontando le entrate e le spese nelle loro varie fasi di accertamento/impegno, riscossione/pagamento, per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed evidenziare le eventuali discordanze fra quanto previsto e quanto accertato/impegnato e tra quanto accertato o impegnato e quanto riscosso/pagato.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che l'accertamento, prima fase di gestione dell'entrata, sia stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio, ha provveduto, anche con controlli a campione:

- a verificare che l'attività di accertamento delle singole entrate sia stata effettuata correttamente, nei tempi e nei modi previsti;

- a monitorare l'andamento complessivo delle entrate, al fine di tenere sotto controllo gli equilibri generali del bilancio, che potevano risultare compromessi in presenza di entrate tendenzialmente inferiori a quanto previsto inizialmente.

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verificato che le stesse siano state effettuate sulla base dell'esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

In particolare, è stato verificato:

- che non sono stati assunti "impegni di massima";
- che l'andamento delle singole voci della spesa è stata in linea con le relative previsioni, di modo che sono stati tenuti sotto controllo gli equilibri generali del bilancio.

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, anche mediante verifiche a campione, ha potuto constatare che:

- sia i mandati di pagamento che le reversali d'incasso, trovano corrispondenza nell'opportuna giustificazione di spesa o di entrata (fatture, contratti, partitari, ruoli, ecc.);
- gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati nel rispetto delle procedure previste dalle norme; in particolare, i controlli sono stati finalizzati a verificare che, in caso di acquisti effettuati in maniera autonoma, sia stato rispettato l'obbligo, a carico dei Responsabili di servizi e uffici, "*di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per gli acquisti di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento*";
- sono stati rispettati i principi e i criteri disposti dagli artt. 179, 183, 189, 190, del Tuel, con riferimento alla determinazione dei residui attivi e passivi formati nell'esercizio 2015;
- le rilevazioni della contabilità finanziaria sono state eseguite in ordine cronologico, con tempestività ed in base a idonea documentazione debitamente controllata;
- è stato applicato correttamente il c.d. *split payment*, di cui all'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72;
- dal 31 marzo 2015 è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elettronico, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13, sia rilevanti ai fini commerciali che non, con verifica della corrispondenza in piattaforma certificazione crediti (PCC) e registro unico fatture (RUF);
- sono stati applicati correttamente in contabilità finanziaria armonizzata i principi dettati dal Dm. 20 maggio 2015 afferenti le nuove disposizioni di cui sopra in materia di *split payment* su fatture istituzionali e commerciali e di *reverse charge*;

3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento, ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati nelle gestioni 2015 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228, comma 3, del Tuel.

La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui*".

Con il riaccertamento dei residui:

- a) viene attestato che, ai fini della loro conservazione, per i residui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 179e 189, del Tuel, e per i residui passivi quelle degli artt. 183e 190, del Tuel
- b) per ogni residuo attivo proveniente da precedenti esercizi eliminato totalmente o parzialmente è stata indicata esaustiva motivazione

¹ Trattasi di meri accantonamenti di somme per comodità dei funzionari.

- c) per i residui attivi mantenuti, soprattutto per quelli riferiti al titolo primo e terzo di entrata che presentano una vetustà maggiore di anni cinque, i responsabili hanno adeguatamente motivato le ragioni del loro mantenimento;

4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a valere per gli apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che l'Ente Locale *ha* rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza e all'esclusività degli stessi per i titolare di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali (art. 5, comma 5);
- al divieto di percezione dell'indennità di funzione per i Parlamentari con cariche elettive nell'Ente Locale (art. 5, comma 8, lett. a);
- all'abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad Organi e Commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 5, comma 8, lett. b);
- all'abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5, comma 9);
- al divieto di percepire, da parte degli eletti in Organi appartenenti a diversi livelli di governo, più di un emolumento (art. 5, comma 11);
- al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del Dl. n. 112/08 (art. 6, comma 1);
- alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici (art. 6, comma 2).

L'Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e dall'art. 82, comma 2, del Tuel, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, attesta che l'Ente Locale *ha* rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o commissioni (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e art. 82, comma 2, del Tuel, come modificato dall'art. 2, comma 9-*quater*, del Dl. n. 225/10 convertito con Legge n. 10/11).

5. Patto di stabilità 2015²

L'Organo di revisione ricorda che la disciplina 2015 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova riferimento nell'art. 31, della Legge n. 183/11, come modificato ed integrato dalla Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di Stabilità tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti percentuali: per le Province le percentuali sono il 17,20% per l'anno 2015 e il 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60% per l'anno 2015 e il 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

² Per maggiori approfondimenti sui controlli riguardo al Patto di stabilità interno, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale nel corso dell'anno".

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quelli della competenza e non gli importi accantonati nel risultato di amministrazione.

Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali dell'anno 2015 possono essere modificate.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/10.

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le Province e i Comuni trasmettono semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con apposito Decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti Locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef - Dipartimento della RgS., una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, l'Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

Ricordiamo le sanzioni per l'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da applicarsi nell'anno successivo:

- riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità d'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82, del Tuel, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'Organo di revisione evidenzia:

- che dal saldo finanziario di competenza mista devono essere escluse tutte le voci tassativamente previste dalla normativa vigente;
- che l'art. 31, comma 23, della "Legge di stabilità 2012" stabilisce che gli Enti Locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione;
- che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti con più di 1.000 abitanti è tenuto a inviare entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito nell'anno 2015, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Inoltre in base a quanto disposto dall'art. 31, comma 19, della Legge n. 183/11, è previsto anche un monitoraggio semestrale sul rispetto del Patto di stabilità interno che deve essere comunicato in via telematica entro il 31 del mese successivo al semestre di riferimento.

In entrambi i casi di cui sopra, l'Ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno;

- che in base a quanto disposto dall'art. 1, commi 145, 502 e 521 della Legge n. 190/14, dalle Circolari Rgs n. 8 del 2 febbraio 2015 e n.5 del 10 febbraio 2016, e dell'art. 4, comma 5, del Dl. n. 133/14, che prevedono l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2015 per estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili;

e dà atto

- che l'Ente ha provveduto a trasmettere via web gli obiettivi programmatici annuali e semestrali del Patto di stabilità interno;

6 Controlli sugli Organismi partecipati¹

¹ Si fa presente che nell'Appendice C (schemi da compilare nella banca-dati Organismi partecipati - Siquel) dei Questionari del "controllo collaborativo" relativo al Rendiconto 2014 (che i Revisori sono stati tenuti a compilare ai fini del c.d. "controllo monitoraggio" ex art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05) sono considerati Organismi partecipati i seguenti: "- le società di cui l'Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta; - le società controllate dall'Ente, anche indirettamente; - le Aziende Speciali, le Istituzioni, le Fondazioni, i Consorzi; - le società in liquidazione o soggette a procedura concorsuale in cui l'Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta; - le società partecipate direttamente

L'Organo di revisione fa presente:

- che l'Ente nel corso del 2015 ha definito e approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" di cui all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e che lo stesso, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'Amministrazione interessata;

[per gli Enti locali con popolazione fino a 15.000 abitanti]

- l'Ente deve potenziare l'attività di monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 147-*quinquies* del Tuel, atteso che l'Ente "*padre*" deve sempre avere cognizione dell'andamento economico-finanziario delle gestioni parallele in funzione degli effetti che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario;
- il monitoraggio e controllo sui citati soggetti dovrà essere altresì attuato e potenziato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012);

L'Organo di revisione attesta:

- che l'Ente *ha rispettato* il disposto normativo contenuto nell'art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat (Enti Locali compresi), di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciate garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'art. 2447 del CC., è sempre ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono comunque fatti salvi i trasferimenti effettuati in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse affidati ovvero per la realizzazione di investimenti. Solo in caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi, previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;
- che l'Ente *ha provveduto* alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dei dati di cui all'art. 1, comma 735, della Legge n. 296/06. ("Finanziaria 2007"), il quale dispone che gli incarichi di amministratore delle Società partecipate totalmente anche in via indiretta da Enti Locali, nonché delle Società a partecipazione mista di Enti Locali e altri soggetti pubblici e privati, conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun Ente (la pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale);

cessate nell'esercizio 2014; - le società partecipate direttamente cedute nell'esercizio 2014". Fermo restando che "(f)l questionario [doveva] essere compilato anche con riferimento ai dati di bilancio delle società partecipate indirettamente dall'Ente, limitatamente ai casi in cui le suddette società [avevano] affidamenti diretti dall'Ente stesso. In questo caso nel "Quadro dati societari" [andava inserito] in nota il nome e la quota di partecipazione della Società dell'Ente attraverso la quale si controlla la partecipata indiretta".

Invece, le definizioni "organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate" sono mutuato dal Dlgs n. 118/11, agli artt. 2, comma 2, lett. b) (Organismi strumentali, 11-ter (Enti strumentali), 11-quater (Società controllate), 11-quinquies (Società partecipate). A quanto sopra precisato, vanno aggiunte le altre definizioni di volta in volta utilizzate dalle varie disposizioni legislative riguardo alle gestioni parallele degli Enti Locali.

- che l'Ente ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati, e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di diritto privato ai sensi dell'art. 22, Dlgs. n. 33/2013;
- che l'Ente *ha* rispettato i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente, rinvenibili nell'art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12, nell'art. 1, commi 718 e 725-729, della Legge n. 296/06, negli artt. 5, commi 5 e 11, e 6, commi 3, 5, 6 del Dl. n. 78/10, nell'art. 13, comma 2, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (il quale riverbera effetti sull'art. 1, commi da 471 a 473, della Legge n. 147/13), nell'art. 1, comma 554, della Legge n. 147/13;
- che l'Ente *ha* verificato che le proprie Società partecipate abbiano adottato i provvedimenti di cui all'art. 18, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale di conferimento degli incarichi;
- che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, *ha emanato* l'atto di indirizzo che indica i criteri e le modalità per dar corso al principio di riduzione dei costi del personale delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (l'atto di indirizzo del soggetto controllante va recepito dall'Ente partecipato con un apposito provvedimento interno);
- l'Ente non ha accantonato alcuna somma nel bilancio di previsione 2015 in apposito fondo vincolato per copertura perdite o saldi finanziari negativi (art.1, commi 551 e 552 della Legge n. 147/13)]

L'Organo di revisione, inoltre, evidenzia che:

dovrà essere strettamente monitorato il procedimento di accertamento, incasso e rendicontazione delle fasi dell'entrata e della spesa sugli organismi partecipati, pertanto invita l'amministrazione a voler adottare tutte le azioni possibili al fine di potenziare tale attività.

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE DEFINITIVA 2015	CONSUNTIVO 2015
ENTRATE TRIBUTARIE				
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	0,00	0,00	270.985,19	229.435,42
<i>di cui di parte corrente</i>	0,00	0,00	151.287,01	134.529,76
<i>di cui di parte capitale</i>	0,00	0,00	119.698,18	94.905,66
Imposta Unica Comunale (Iuc)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Imu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Tasi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Tari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta comunale sulla pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti su pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Solidarietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Tosap	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE	3.198.013,39	0,00	3.246.716,64	3.095.619,62
Totale TITOLO I	3.198.013,39	0,00	3.246.716,64	3.095.619,62
TRASFERIMENTI				
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRAE DA TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CORRENTI ECC.	1.929.094,21	0,00	2.121.581,36	1.911.574,64
Totale TITOLO II	1.929.094,21	0,00	2.121.581,36	1.911.574,64
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Diritti di segreteria e servizi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi contravvenzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
..... di cui Cosap	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utili da aziende e società	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	846.636,59	0,00	692.788,06	730.915,13
Totale TITOLO III	846.636,59	0,00	692.788,06	730.915,13
ENTRATE X ALIEN. E TRASFER.				
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
..... di cui Contributi per permessi costruttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASF. DI CAPITALE	526.375,60	0,00	1.201.239,59	1.526.267,14
Totale TITOLO IV	526.375,60	0,00	1.201.239,59	1.526.267,14
ENTRATE DA PRESTITI				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	667.223,99
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di BOC	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	3.058.380,32	0,00

Totale TITOLO V	0,00	0,00	3.058.380,32	667.223,99
TITOLO VI (SERV. CONTO TERZI)	414.346,31	0,00	1.467.591,52	986.932,97
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	160.107,80
TOTALE ENTRATE 2015	6.914.466,10	0,00	12.059.282,68	9.308.076,71

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE DEFINITIVA 2015	CONSUNTIVO 2015
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI				
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	5.419.683,56	0,00	6.047.312,78	5.552.223,47
Totale TITOLO I	5.419.683,56	0,00	6.047.312,78	5.552.223,47
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
SESE IN CONTO CAPITALE	480.971,08	0,00	1.789.023,64	1.500.572,60
Totale TITOLO II	480.971,08	0,00	1.789.023,64	1.500.572,60
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI				
Rimborso anticip. cassa	0,00	0,00	0,00	667.223,99
Rimborso capitale mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	308.104,88
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	291.612,19	0,00	3.366.485,20	0,00
Totale TITOLO III	291.612,19	0,00	3.366.485,20	975.328,87
TITOLO IV (SERV. CONTO TERZI)	414.346,31	0,00	1.467.591,52	986.932,97

TOTALE SPESE 2015	6.606.613,14	0,00	12.670.413,14	9.015.057,91
--------------------------	--------------	------	---------------	--------------

2. Evoluzione della gestione di competenza nel triennio 2013 - 2015

L'Organo di revisione attesta che le risorse e la loro destinazione nella gestione di competenza hanno subito negli ultimi esercizi l'evoluzione di cui alla successiva tabella:

ENTRATE			2013	2014	2015
TITOLO I	Entrate tributarie	Euro	4.745.928,69	3.198.013,39	3.095.619,62
TITOLO II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	Euro	1.975.267,87	1.929.094,21	1.911.574,64
TITOLO III	Entrate extratributarie	Euro	618.916,20	846.636,59	730.915,13
TITOLO IV	Entrate da trasferimenti c/capitale	Euro	409.016,76	526.375,60	1.526.267,14
TITOLO V	Entrate da prestiti	Euro	0,00	0,00	667.223,99
TOTALE	ENTRATE	Euro	7.749.129,52	6.500.119,79	7.931.600,52

SPESE			2013	2014	2015
TITOLO I	Spese correnti	Euro	6.653.621,78	5.419.683,56	5.552.223,47
TITOLO II	Spese in c/capitale	Euro	861.658,93	480.971,08	1.500.572,60
TITOLO III	Rimborso di prestiti	Euro	298.929,04	291.612,19	975.328,87
TOTALE	SPESE	Euro	7.814.209,75	6.192.266,83	8.028.124,94

Avanzo / Disavanzo di competenza	Euro	-65.080,23	307.852,96	-96.524,42
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Tributi comunali¹²

Iuc (Imposta Unica Comunale)

La Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), al comma 639 ha istituito l'Imposta unica comunale basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

Imposta municipale propria - Imu

¹ L'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201/11, prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

² Si ricorda che l'art. 4, comma 4, del D.l. n. 16/12, ha revocato il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali.

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13 del Dl. n. 201/11, disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale¹(categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze²è prevista una aliquota ridotta del 4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità.

Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati da Imu, a decorrere dall'anno 2014, dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;
- limitatamente all'anno 2015, l'esenzione per i terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92 è applicata in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, del Dl. n. 4/15;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - o all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - o a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

¹I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità.

²Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;
- sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima del 10,6 % fissata per l'Imu. Per il 2015 l'aliquota Tasi non può essere comunque superiore al 2,5%, i limiti citati possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8%, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2. del Dl. n. 201/11, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, Dl. n. 201/11;
- il Tributo è applicato nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal Tributo:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Alla Tasi si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), del Dlgs. n. 504/92. Ai fini dell'applicazione della lettera i) restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 91-bis, del Dl. n. 1/12.

Il Comune ha previsto esenzioni per le seguenti fattispecie:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo;
3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l'anno, all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;

- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa nelle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- la Tassa è applicata nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 1. agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata dalla fiscalità generale dell'Ente;
 3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "*sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province*"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2015
Accertamento	40.931,00

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "*la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate*".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione

sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
Accertamento	0,00	0,00	5.265,00

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che con la sostituzione dell'art.1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

4. Spesa del personale

<u>spesa di personale¹</u>	Rendiconto 2008 ²	Spesa media triennio 2011/2013	Rendiconto 2015
Spese personale (int. 01)	0,00	1.514.920,78	1.396.553,82
Altre spese personale (int. 03)	0,00	0,00	0,00
Irap (int. 07)	0,00	74.963,96	97.910,00
Altre spese	0,00	9.418,98	10.551,32
Totale spese personale (A)	0,00	1.599.303,72	1.505.015,14
- componenti escluse (B)	0,00	161.187,18	86.006,66
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	0,00	1.438.116,54	1.419.008,48

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che³:

sono stati rispettati i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

5. "Fondo crediti di dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che il "Fondo crediti di dubbia esigibilità", confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11 e s.m.i. (punto 3.3 ed

¹ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 9, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09.

² Per i Comuni non sottoposti al Patto di stabilità interno indicare i valori relativi al Rendiconto 2008 (L'art. 4-ter del D.Ln. 16/12, ha modificato l'anno di riferimento da 2004 a 2008).

³ Nel caso di aumento della spesa per l'anno 2015 inserire le motivazioni.

esempio n. 5), in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione. Questa quota accantonata non può essere destinata ad altro utilizzo¹.

6. Indebitamento²

L'Organo di revisione attesta che l'ente *rispetta* i limiti previsti dall'art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti *non supera* il 10% per l'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2013.³

7. Debiti fuori bilancio⁴:

L'Ente ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 7.025,61, di cui Euro 7.025,61 di parte corrente.

L'Organo di revisione ha provveduto a rilasciare il proprio parere su ogni Delibera di C.c. avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Tali debiti sono così classificabili:

motivazione riconoscimento ex art. 194 Tuel	importo
- lett. a) - sentenze esecutive	5.804,61
- lett. b) - copertura disavanzi	0,00
- lett. c) - ricapitalizzazioni	0,00
- lett. d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	0,00
- lett. e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	1.221,00
Totale	7.025,61

8. Verifica dei parametri di deficitarietà⁵

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015, prevista dal Dm. Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013, predisposta sulla base del presente Rendiconto, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei parametri previsti determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, sottolinea che:

- risultano RISPETTATI I PARAMETRI DI CUI ALL'ALLEGATO B.

Rammentiamo che lo Stato di dissesto⁶ finanziario degli Enti Locali ricorre, giuste le previsioni dell'art. 244, del Tuel, allorché l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure al momento in cui esistono nei confronti dell'amministrazione crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte con le modalità di estinzione di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste.

¹ In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018.

² L'art. 75 del D.lgs. n. 118/11 modifica la definizione di indebitamento precisando che costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto *up front*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

³ L'art. 16, comma 11, del D.L. n. 95/12, ha chiarito che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

⁴ In merito ai "debiti fuori bilancio", tenere presente quanto le indicazioni fornite nel documento "I debiti fuori bilancio - Principio contabile n. 2" approvato dall'Osservatorio sulla finanza locale nella seduta del 3 aprile 2008.

⁵ Il Decreto Ministeriale Interno 18 febbraio 2013 ha individuato gli "Enti Locali strutturalmente deficitari" sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015", così come previsto dall'art. 242, comma 2, del Tuel. Il triennio decorre dal 2013 e l'applicazione dei nuovi parametri si applica a partire dal Rendiconto della gestione relativa all'anno 2012 e dal bilancio di previsione per il 2013, cioè dalla data di scadenza dei documenti contabili dell'anno 2013. In tale Provvedimento sono rilevabili i limiti relativi a ciascun parametro, che variano a seconda della tipologia dell'Ente e della classe dimensionale dello stesso.

⁶ In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, la Sezione Toscana della Corte dei conti ha approvato, in data 27 settembre 2011, la Deliberazione n. 204 sulle "Linee di orientamento ai fini dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/11".

L'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26, della Legge 5 maggio 2009, n. 42", entrato in vigore il 5 ottobre 2011, e modificato dal Dl. n. 174/12, nell'attribuire anche alla Magistratura contabile il potere di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, del Tuel, introduce in realtà una nuova situazione prodromica alla dichiarazione di dissesto, che si ritiene possa essere definita di "pre-dissesto".

Le pertinenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo già attribuite loro dalla Legge, ove riscontrano situazioni di fatto che sono in grado di portare l'Ente in Stato di dissesto finanziario, emanano una specifica Pronuncia con cui invitano l'Amministrazione ad intraprendere misure auto correttive al fine di rimuovere le criticità osservate.

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

Atteso che, ai sensi dell'art. 227, del Tuel, il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione di cui all'art. 229, comma 9, del Tuel) e dal Conto del patrimonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi.

1. CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	SPESE	IMPEGNI
Utilizzo avanzo di amministrazione	160.107,80	Disavanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	134.529,76		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	94.905,66		
Titolo I - Entrate tributarie	3.095.619,62	Titolo I - Spese correnti	5.552.223,47
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.911.574,64	di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	134.529,76
Titolo III - Entrate extratributarie	730.915,13		
Titolo IV - Entrate da trasferimenti c/capitale	1.526.267,14	Titolo II - Spese in c/capitale	1.500.572,60
		di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	94.905,66
Titolo V - Entrate da prestiti	667.223,99	Titolo III - Rimborso di prestiti	975.328,87
Titolo VI - Entrate per servizi c/terzi	986.932,97	Titolo IV - Spese per servizi c/terzi	986.932,97
Totale complessivo entrate	9.308.076,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.015.057,91
Disavanzo dell'esercizio	0,00	Avanzo dell'esercizio	0,00

TOTALE A PAREGGIO	9.308.076,71	TOTALE A PAREGGIO	9.015.057,91
-------------------	--------------	-------------------	--------------

1.2 Equilibri della gestione di competenza

	2013	2014	2015
Accertamenti di competenza	8.189.360,07	6.914.466,10	8.918.533,49
Impegni di competenza	8.254.440,30	6.606.613,14	9.015.057,91
Saldo di competenza	-65.080,23	307.852,96	-96.524,42

Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2015 e dei due anni precedenti sono i seguenti:

<i>Gestione di competenza corrente</i>		2013	2014	2015
Fpv corrente in entrata		---	0,00	134.529,76
Entrate Titolo I	+	4.745.928,69	3.198.013,39	3.095.619,62
<i>(di cui a titolo di F.S.R. o Fondo Solidarietà)</i>		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo II	+	1.975.267,87	1.929.094,21	1.911.574,64
Entrate Titolo III	+	618.916,20	846.636,59	730.915,13
<i>Entrate correnti</i>	+	7.340.112,76	5.973.744,19	5.872.639,15
Spese Titolo I	-	6.653.621,78	5.419.683,56	5.552.223,47
Spese per rimborso prestiti (quota capitale) ¹	-	298.929,04	291.612,19	308.104,88
<i>Differenza</i>	+/-	387.561,94	262.448,44	12.310,80
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-)	+/-	0,00	0,00	110.107,80
Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	+	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi permessi di costruire</i>		0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	-	50.291,03	48.823,27	13.250,00
<i>Proventi da sanzioni per violazione al codice della strada</i>		50.291,03	48.823,27	13.250,00
Entrate diverse per rimborso quote capitale	+	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni</i>	+/-	337.270,91	213.625,17	109.168,60
<i>Gestione di competenza c/capitale</i>				
Fpv c/capitale in entrata	+		0,00	94.905,66
Entrate titoli IV	+	409.016,76	526.375,60	1.526.267,14
Entrate Titolo V (categorie 2, 3 e 4)	+	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato al titolo II	+	500.000,00	0,00	50.000,00
Entrate correnti destinate al titolo II	+	50.291,03	48.823,27	13.250,00

¹ Il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "Rimborso per anticipazione di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento.

Spese titolo II ¹	-	861.658,93	480.971,08	1.500.572,60
Saldo parte in conto capitale	+/-	97.648,86	94.227,79	183.850,20
Saldo gestione corrente e conto capitale	+/-	434.919,77	307.852,96	293.018,80

1.1 Risultato d'amministrazione

Le risultanze della gestione finanziaria, si riassumono come segue:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				690.420,49
RISCOSSIONI	(+)	417.909,25	7.262.212,13	7.680.121,38
PAGAMENTI	(-)	1.015.427,22	7.355.114,65	8.370.541,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.265.943,88	1.656.321,36	3.922.265,24
RESIDUI PASSIVI	(-)		1.542.072,54	1.876.261,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			134.529,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			94.905,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			1.816.568,18
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015				1.493.222,70
				0,00
				0,00
			Totale parte accantonata (B)	1.493.222,70
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				8.500,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	8.500,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	314.845,48
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

¹ Il dato da riportare deve essere depurato dell'intervento 10 "Concessione di crediti e anticipazioni".

Il fondo cassa al 31 dicembre è stato determinato dai flussi di cassa dell'esercizio, come evidenziati nella seguente tabella:

Riscossioni e pagamenti

	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale 1° gennaio			690.420,49
Entrate Titolo I	3.095.619,62	0,00	3.095.619,62
Entrate Titolo II	1.911.574,64	0,00	1.911.574,64
Entrate Titolo III	730.915,13	0,00	730.915,13
Totale Titoli (I+II+III) (A)	5.738.109,39	0,00	5.738.109,39
Spese Titolo I (B)	5.552.223,47	0,00	5.552.223,47
Rimborso prestiti (C) di cui:	975.328,87	0,00	975.328,87
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	975.328,87	0,00	975.328,87
<i>Rimborso prestiti a lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-789.442,95	0,00	-789.442,95
Entrate Titolo IV	1.526.267,14	0,00	1.526.267,14
Entrate Titolo V di cui:	667.223,99	0,00	667.223,99
<i>da anticipazioni di tesoreria (cat.1)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>da prestiti a breve (cat.2)</i>	667.223,99	0,00	667.223,99
<i>da mutui e prestiti (cat.3)</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli (IV+V) (E)	2.193.491,13	0,00	2.193.491,13
Spese Titolo II (F)	1.500.572,60	0,00	1.500.572,60
Differenza di parte capitale (G=E-F)	692.918,53	0,00	692.918,53
Entrate Titolo VI (H)	986.932,97	0,00	986.932,97
Spese Titolo IV (I)	986.932,97	0,00	986.932,97
Fondo di cassa finale 31/12 (L = Fondo di cassa iniziale+D+G+H-I)			593.896,07

Nel corso del 2015 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria¹ per un utilizzo massimo di Euro 667.223,99 e al termine dell'esercizio l'importo dell'anticipazione di tesoreria non ancora restituita ammontava Euro 118.315,64;

¹Il comma 2 dell'art. 1 del DL 54/2013 stabilisce che il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, del Tuel, come modificato, per l'anno 2013, dall'art. 1, comma 9, del DL n. 35/13, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;

b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

2. CONTO ECONOMICO

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che nel Conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente determinati secondo criteri di competenza economica;
- 2) che le voci del Conto, classificate secondo la loro natura, possono essere riassunte secondo quanto evidenziato dal successivo prospetto:

	2015	
Proventi della gestione	Euro	6.218.166,91
Costi della gestione	Euro	4.411.802,11
Risultato della gestione	Euro	1.806.364,80
Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	Euro	-966.769,38
Risultato della gestione operativa	Euro	839.595,42
Proventi ed oneri finanziati	Euro	-156.469,80
Risultato della gestione ordinaria	Euro	683.125,62
Proventi ed oneri straordinari	Euro	437.358,34
Risultato economico di esercizio	Euro	1.120.483,96

3. CONTO DEL PATRIMONIO

L'Organo di revisione,

visti i valori patrimoniali al 31 dicembre 2015, così riassunte:

<i>Attivo</i>	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni (+/-)
Immobilizzazioni immateriali	408.609,91	408.609,91
Immobilizzazioni materiali	20.391.961,78	20.391.961,78
Immobilizzazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00
Totale immobilizzazioni	20.820.571,69	20.820.571,69
Rimanenze	128.157,68	128.157,68
Crediti	3.982.304,24	3.982.304,24
Altre attività finanziarie	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00
Totale attivo circolante	4.110.461,92	4.110.461,92
Ratei e risconti	0,00	0,00
<i>Totale dell'attivo</i>	24.931.033,61	24.931.033,61
Conti d'ordine	458.980,98	458.980,98
<i>Passivo</i>		
Patrimonio netto	14.252.205,08	14.252.205,08
Conferimenti	6.024.472,06	6.024.472,06
Debiti di finanziamento	3.241.345,81	3.241.345,81
Debiti di funzionamento	727.090,94	727.090,94
Debiti per anticipazione di cassa	386.471,17	386.471,17
Altri debiti	299.448,55	299.448,55
Totale debiti	4.654.356,47	4.654.356,47
Ratei e risconti	0,00	0,00
<i>Totale del passivo</i>	24.931.033,61	24.931.033,61

Conti d'ordine	458.980,98	458.980,98
----------------	------------	------------

4. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che al Conto economico è accluso il prospetto di conciliazione, redatto sul Mod. n. 18 approvato con Dpr. n. 194/96;
- 2) che in tale prospetto sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziati risultanti dal Conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali;
- 3) che al prospetto di conciliazione *sono allegate/non sono allegate* le carte di lavoro relative alle rettifiche ed integrazioni di cui sopra, al fine di consentire il controllo delle spese e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

5. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo degli Enti Locali sono state modificate dal Dl. n. 174/12¹, convertito con Legge n. 213/12.

Il controllo di gestione mantiene come riferimenti normativi gli art. 196- 198-bis, del Tuel.

Si ricorda che l'art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del Regolamento di contabilità.

L'Organo di revisione:

- invita gli organi dell'Ente, non essendosi questo ancora dotato di una struttura operativa cui affidare il controllo di gestione di cui agli art. 196e 197, del Tuel:
 - ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99 e dal Dl. n. 174/12;
 - ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti;
 - a dotarsi di strumenti anche minimali per il controllo di gestione;
 - a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica.
 - a potenziare il controllo sulle attività delle società partecipate

¹ Il Dl. n. 174/12 ha novellato l'art. 148, del Tuel, integrando il controllo esterno della Corte dei conti disponendo che, con cadenza semestrale, verifica "la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli Enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale o provinciale."

Tutto ciò premesso

L'ORGANO DI REVISIONE


Certifica

la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime

parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, ¹*invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione.*

Il Revisore Unico
Dott Valter Tomase Antonio Varrucciu



¹ *Valutare se mantenere o meno la frase seguente.*